



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 968

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 e alla D.G.R. 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.LGS 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 995

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 968

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 e alla D.G.R. 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.LGS 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto che ai sensi dell' art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;

Visti:

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la determinazione del Direttore generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della DGR 12 gennaio 2004, n. 43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamata la determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le

tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Dato atto:

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell'aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal "Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province", operante nel contesto dell'area di integrazione n. 10 "Qualità della regolazione e semplificazione", che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti di bestiame, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
 - delle procedure e prescrizioni adottate con deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla delibera 1769/2010 e s.m.i., per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - delle autorizzazioni rilasciate da altre autorità competenti del Bacino Padano;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1681 del 21 novembre 2011 recante "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152 e smi";

Considerato che la suddetta deliberazione fa riferimento al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 di approvazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili;

Considerato che con il Regolamento regionale 28/10/2011 n. 1 la Regione ha emanato "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

Ritenuto opportuno integrare gli allegati alla deliberazione n. 1681/2011 al fine di definire in modo più puntuale l'elenco delle Migliori Tecniche Disponibili in coerenza con le Linee Guida Ministeriali sopra richiamate ed integrare l'elenco delle prescrizioni con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 1/2011 relativamente ai Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione degli effluenti;

Ritenuto altresì di definire una modulistica univoca per l'adesione alla sopra richiamata autorizzazione di carattere generale, ai fini di uniformità ed omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie sul territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi
delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale n. 4.37 per gli allevamenti di bestiame ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati in allegato 1 parte integrante alla presente deliberazione, sostituendo l'Allegato alla DGR n. 1681/2011;
2. di approvare il modulo per la domanda di adesione all'auto-

rizzazione di carattere generale n. 4.37 per gli allevamenti di bestiame ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportato in Allegato 2 parte integrante alla presente deliberazione;

3. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, direttiva per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
4. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

4.37 Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi
--

Campo di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale ha per oggetto gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.

Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

1.4 Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

- A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

- A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

2.3.1.1 Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante

2.3.1.2 MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

2.3.2 Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.3.3 Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

Abbeveratoi – E’ raccomandata l’installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell’umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L’azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Controllo ambientale e governo della lettiera – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

2.3.3. 1 Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 “Allevamenti”) e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

- Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria
- Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
- Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni
- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero
- Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiere.

2.3.4 Tecniche di spandimento degli effluenti

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all’adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell’art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall’utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) “spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore”, nel caso di liquami l’interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

ALLEGATO 2F

In bollo
Secondo il valore
vigente
(solo nella copia
alla Provincia)

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE
Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II dell'allegato IV alla Parte V, del DLgs 152/2006 e s.m.i.

Allo Sportello Unico⁴ del Comune di

per il successivo inoltro a:

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All'ARPA sezione Provinciale di _____

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____
nato il _____ a _____ (____)
residente a _____ (____)
via _____ n. _____

in qualità di gestore² della Ditta/ente _____
codice fiscale _____ p.i. _____
attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT) _____
con sede legale nel Comune di _____ CAP _____
Prov. (____) via _____ n. _____
Tel _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____
(PEC _____)

autorizzata ai sensi di³ _____
protocollo n. /n. autorizzazione _____ in data _____ per l'attività di _____

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti di bestiame di cui alla Parte II dell'allegato IV alla Parte V, del DLgs 152/2006 e s.m.i. relativamente a:

continuazione dell'esercizio di uno stabilimento, che all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 era esentato dall'autorizzazione prevista dal DPR 24 maggio 1988, n.203 situato nel Comune di _____

via _____, n. _____, CAP _____

4 installazione di un nuovo stabilimento nel Comune di: _____

via _____, n. _____, CAP _____

¹ Ove costituito, altrimenti agli enti in indirizzo

² Come definito all'art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

³ Indicare la norma di riferimento: D.Lgs. 152/06 art. 269, DPR 203/88, D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 3, DPR. 25 luglio 1991.

⁴ La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento dello stabilimento o dell'avvio dell'attività.

4 trasferimento di uno stabilimento:

dal Comune di _____

via _____, n. _____, CAP _____

al Comune di _____

via _____, n. _____, CAP _____

5 modifica o ampliamento di uno stabilimento, sito nel Comune di _____

via _____ n. _____ CAP _____

CHIEDE

di rinnovare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata in data _____, ai sensi di _____ per lo stabilimento ubicato nel Comune di _____

via _____, n. _____, CAP _____

Si impegna:

- a realizzare/trasferire/modificare lo stabilimento non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale oppure a effettuare la modifica non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda;
- a mettere in esercizio l'impianto entro la data ____ / ____ / ____ ed a regime entro un mese da tale data; *Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata rr o tramite fax o PEC alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;*
- ad effettuare i controlli di messa a regime come prescritto nell'allegato 3A lettera F, qualora applicabile il punto 4.20 dell'allegato 4 a DGR 2236/2009 e s.m.i. (macinazione e stoccaggio cereali);
- a rispettare i limiti e le prescrizioni riportate nell'allegato **4.37** alla DGR 2236/2009 e smi;
- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni del gestore dell'impianto, della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

1. l'attività non è soggetta alla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, e s.m.i.;
2. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 parte seconda titolo III-bis;
3. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 art. 275 (emissioni di COV);

⁵ La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica. La documentazione di cui ai punti da B a G deve essere allegata solo se variata in seguito alla modifica effettuata.

4. i combustibili eventualmente utilizzati rispettano quanto prescritto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Dichiara inoltre:

1. di **non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta**, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;
2. di **non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. di **non impiegare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52**, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice medesimo.

_____ li, _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax ovvero tramite un incaricato ovvero a mezzo posta o PEC.

NOTE:

1. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei casi indicati dall'art. 46 del DPR 445/2000 sono comprovate dall'interessato a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R.. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad una istanza non va autenticata, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (art. 38 del DPR 445/2000).
3. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48 del DPR 445/2000).
4. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 del DPR 445/2000).

Allega i seguenti documenti:

- A. Mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento o documentazione equivalente (es. mappe estratte da internet);
- B. Planimetria dello stabilimento in scala adeguata nella quale devono essere individuate e denominate le aree occupate da ciascun impianto o attività produttiva e di servizio ed i punti di emissioni convogliate e diffuse (es. stoccaggi effluenti);
- C. Quadro degli eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire;
- D. Quadro riassuntivo delle emissioni (in caso di emissioni convogliate);
- E. Categoria animale, Tipologia di allevamento e Numero massimo dei capi potenzialmente presenti;
- F. Tipologia e Consumi massimi giornalieri e annui di materie prime impiegate;
- G. Descrizione MTD adottate.

Data _____

Timbro e firma del richiedente

ALLEGATO C

Eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire: _____

Eventuali altre comunicazioni: _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 995

Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto:

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
 - per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
 - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
 - per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la Regione o la Provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

Visti:

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la determinazione del Direttore generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate

con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamata la determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

Premesso che:

- il Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e che l'Allegato IV Parte I include tra gli impianti ed attività in deroga gli "Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi";
- che pertanto risultano soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue che producono emissioni in atmosfera e disgiunte dalle linee di trattamento acque;
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
 - delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto inoltre che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni le cui osservazioni sono mantenute agli atti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualficazione urbana;

A voti unanimi e palesi
delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque reflue aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E., ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, riportati in allegato parte integrante alla presente deliberazione, integrando l'elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/2010;
2. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122

della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;

3. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

4.39 - Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque. (Articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

a) Impianto di trattamento acque: impianto dedicato alla rimozione dei contaminanti presenti in acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche.

b) Acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003

c) Linea di trattamento fanghi: porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue disgiunta dalla linea acque e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque costituita da una o più delle seguenti fasi:

- Letti di essiccamento;
- Ispessimento (a gravità o meccanico)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- Trattamenti termici di essiccazione (essiccamento a bassa temperatura, essiccamento ad alta temperatura, ossidazione a umido, termodistruzione, gassificazione e pirolisi);
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- Stabilizzazione chimica;
- Altri trattamenti: ossidazione/disinfezione.

d) Impianto esistente: impianto in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 (29/4/2006).

e) Taglia dell'impianto (A.E.): potenzialità massima di progetto dell'impianto espressa in Abitanti Equivalenti.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, così come definite al punto 1 lettera c), distintamente presenti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) compresi gli impianti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

3. PRESCRIZIONI GENERALI E VALORI LIMITE

Tutte le attività di trattamento fanghi di cui al punto 1 lettera b) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Inoltre, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, dovranno essere generalmente adottate le seguenti misure di contenimento:

Trattamento	Taglia impianto (AE)		
	< 2.000	2.000 • P < 10.000	10.000 • P • 20.000
Letti di essiccamento	Nessuna prescrizione	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto
Ispessimento a gravità	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni.
Ispessimento meccanico	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato
Digestione aerobica	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65, al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione
Digestione anaerobica	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, alcalinità ecc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione
Stabilizzazione chimica	Nessuna prescrizione	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.
Disidratazione meccanica	Nessuna prescrizione	Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile.	Per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso. Ridurre al minimo i tempi di

		Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.	disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	Nessuna prescrizione		

4. MONITORAGGI E CONTROLLI

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Gli impianti di digestione anaerobica devono essere sottoposti a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe, ecc. con periodicità almeno annuale.

L'eventuale energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro.

Data	Indicatori di attività	Energia prodotta (kWh/anno)
	Energia elettrica prodotta	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento			
Tipo impianto	Data sostituzione	Data altri interventi	
Eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza			
Tipo apparato	Data evento	Durata evento	Quantitativo trattato in emergenza
Note			

5. TEMPI DI ADEGUAMENTO

Gli impianti definiti esistenti al precedente punto 1 lettera d), si adeguano alle disposizioni della presente autorizzazione generale entro il termine stabilito dal comma 3, dell'art.281 del DLgs 152/2006 e s.m.i..

In bollo
Secondo il valore
vigente
*(solo nella copia
alla Provincia)*

ALLEGATO 2R

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque reflue urbane, domestiche e assimilate, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e art. 281 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Allo Sportello Unico¹ del Comune di _____

per il successivo inoltro a:

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All'ARPA sezione Provinciale di _____

Il sottoscritto _____ in qualità di gestore² della Ditta/Ente
_____, con sede legale nel Comune di _____ p.i.
_____, (provincia di _____),
via _____ n. _____ CAP _____,
tel. _____, fax _____ e-mail _____

chiede

di aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 per il funzionamento di **linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque reflue urbane, domestiche e assimilate**, relativamente a:

- continuazione dell'esercizio di linee trattamento fanghi**, che all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 erano esentate dall'autorizzazione prevista dal DPR 24 maggio 1988, n.203 situato nel Comune di:

_____ via _____, n. _____, CAP _____

- 3 installazione di nuove linee di trattamento fanghi** nel Comune di _____ via _____, n. _____, CAP _____

¹ Ove costituito, altrimenti agli enti in indirizzo

² Come definito all'art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

³ La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

- ⁴trasferimento di linee di trattamento fanghi, dal Comune di _____ via _____ n. _____ al Comune di _____ via _____ n. _____ CAP _____
- ⁴modifiche di linee di trattamento fanghi, sito nel Comune di _____ via _____ n. _____ CAP _____
- ⁵rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata in data _____, ai sensi di _____ protocollo n. _____ per l'impianto o l'attività nel Comune di _____ via _____, n. _____, CAP _____

Dichiara:

1. di non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;
2. di non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. di non impiegare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Si impegna:

- a installare/trasferire la linea di trattamento fanghi non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale oppure a effettuare la modifica non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda;
- a mettere a regime gli impianti entro la data ____ / ____ / ____.
Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r. alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;
- ad effettuare i controlli di messa a regime ove prescritti nell'allegato 4.39;
- ove previsto nell'allegato 4.39, alla tenuta di un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
- a rispettare i limiti e le prescrizioni pertinenti riportate nell'allegato 3 alla DGR 2236/09 e s.m.i. e nell'allegato 4.39 per l'attività in oggetto;
- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;

⁴ La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica. La documentazione di cui ai punti da A a C deve essere allegata solo se variata in seguito alla modifica effettuata, evidenziando le modifiche effettuate.

⁵ Allegare la documentazione di cui ai punti da A ad C, solo se variata.

- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

1. l'attività non è soggetta alla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, e s.m.i.;
2. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 parte seconda titolo III-bis;
3. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 art. 275 (emissioni di COV);
4. i combustibili eventualmente utilizzati rispettano quanto prescritto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice medesimo.

li, _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax ovvero tramite un incaricato ovvero a mezzo posta.

NOTE:

1. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei casi indicati dall'art. 46 del DPR 445/2000 sono comprovate dall'interessato a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R.. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad una istanza non va autenticata, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (art. 38 del DPR 445/2000).
3. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48 del DPR 445/2000).
4. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 del DPR 445/2000).

Allega:

- A. I documenti previsti nell'allegato A in funzione della taglia dell'impianto.
- B. Mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento, o documentazione equivalente (es. mappe estratte da internet).
- C. Quadro riassuntivo delle emissioni (in caso di emissioni convogliate) (allegato C).
- D. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data _____

Timbro e firma del richiedente

ALLEGATO A

Potenzialità Impianto (AE)	Documenti da allegare
P<2.000	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____
2.000• P<10.000	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____ d - Schema a blocchi – linea fanghi
10.000• P• 20.000	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____ d - Parametri di esercizio (allegato 2) e - Schema a blocchi – linea fanghi

* potenzialità massima di progetto in A.E

ALLEGATO 1

Sezioni presenti nella linea fanghi (crocettare le sezioni presenti)

- Letti di essiccamento;
- Ispessimento (a gravità o meccanico)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- Stabilizzazione chimica;
- Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione) _____ (specificare).

ALLEGATO 2 (per ogni linea fanghi presente nello stabilimento)

PARAMETRI DI ESERCIZIO		
Parametri di esercizio Portata (m³/g)	Carico Trattato (kgCODin/g)	Fanghi prodotti tal quale (ton/anno)
Attività continua [gg/anno]	Attività discontinua e/o saltuaria [gg/mese - h/giorno – mesi/anno]	Numero addetti impiegati nell'insediamento
NOTE		

IMPIANTI TERMICI	
Potenza termica nominale (kW)	Tipologia combustibile
Note	

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.